

N. 185-2/2023



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI SALERNO

- III SEZIONE CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

IL COLLEGIO COSÌ COMPOSTO:

Dottoressa	Giuseppina Valiante	Presidente est.
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa	Alessia Pecoraro	Giudice

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nel P.U. 185-2, avente ad oggetto omologazione forzosa previo cram down di concordato preventivo proposto da

BAMAR ITALIA Srl, P.IVA 05395740656, con sede legale in (84131) Salerno (SA) alla Via Tiberio Claudio Felice n. 46, in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. Biagio Riccio, nato a Torino il 30.05.1964, C.F. RCCBGI64E30L219F, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Domenico Spagnuolo (SPGDNC70R26F839B - pec: domenicospagnuolo@pec.ordineforense.salerno.it), dall' Avv. Gianni Emilio Iacobelli (CBLGNM63E17A783V (PEC: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com, Fax n. 0824.21719), e dall'avv. Paolo Farina (FRNPLA79S13A783R - pec: avvpaolofarina@puntopec.it), con i quali elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi n. 194 presso lo studio legale Spagnuolo, come da procura allegata

E



MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario giudiziale;

non costituiti

AGENZIA DELLE ENTRATE- DIR. PROV. DI SALERNO

(C.F. **06363391001**), rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Salerno, al C.so V. Emanuele, 58, indirizzo p.e.c. ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it ; **nonché Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II di Napoli** (c.f. 06909360635), in persona del legale rapp.n.te in carica, rappresentata e difesa, ex art. 43 R.D. 1611/1933, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici domicilia, in Salerno, al C.so V. Emanuele, 58, indirizzo p.e.c. ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it

CREDITORE DISSENZIENTE

AGENZIA DEL DEMANIO (C.F. 06340981007), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso i cui Uffici, ope legis, domicilia, in Salerno al C. so V. Emanuele, 58, indirizzo p.e.c. ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it

CREDITORE DISSENZIENTE

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con istanza depositata in data 16.1.2024 Bamar Italia s.r.l. , in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. Biagio Riccio, depositava innanzi al Tribunale di Salerno domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione *ex art. 44 CCII* con istanza di concessione delle misure di protezione.

Deduceva l'istante che la domanda si era resa necessaria in ragione della propria situazione di crisi generale e specifica ed allegava di essere imprenditore commerciale in possesso di tutti i requisiti per accedere ai richiamati strumenti.



Premetteva l'istante di essere una società di servizi, con circa 40 dipendenti, operante dal 2015 nel settore del Vending e della Ristorazione Automatica ed in particolare nella gestione di distributori automatici utilizzati per consumare snack, per bere bevande calde o fredde, ovvero, per consumare piatti pronti; narrava, quindi, di essere amministrata dal sig. Biagio Riccio, nominato Amministratore Unico in data 05.09.2023 e di avere sede principale dell'impresa in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 46 e unità locali in Potenza (Pz) e Torino (To); evidenziava, ancora, che la AGS Srl, Società del Gruppo Vaccarino con sede legale in Torino detiene il 75 % delle quote sociali di Bamar Italia Srl, mentre il restante 25 % è detenuto dalla DEVELOPMENT FOR DISTRIBUTION S.R.L., Società appartenente al Gruppo Virgilio Immobiliare, con sede in Roma.

L'istante poneva in risalto, tra le ragioni della insorta crisi, l'impatto della epidemia pandemica da Covid 19 sul proprio core business (posto che la chiusura imposta di molti locali pubblici aveva avuto incidenza immediata sui guadagni connessi all'utilizzo dei distributori automatici ivi collocati).

Non di poco momento, peraltro, nell'aggravamento della crisi, era stato l'impatto derivato dalla notifica di informativa di cui al d.l. 152 del 2016 da parte della Prefettura di Salerno (impugnata innanzi al Tar), connessa a vicende giudiziarie di due dipendenti di Bamar Italia s.r.l., con conseguente perdita del 'rating di legalità' ed irrigidimento delle linee di credito nonché impossibilità di partecipazione a gare pubbliche.

Alla luce della ancora elevata produzione dell'esercizio 2022 e del 2023, la Bamar Italia s.r.l. decideva, dunque, ritenendo di versare in uno stato di crisi risolvibile, di accedere ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi previsti dal nuovo CCII, anche al fine di tutelare il ceto creditorio e di reperire maggiori risorse per la prosecuzione dell'attività di impresa, anche in forma indiretta, ritenendo opportuno conservare l'esercizio effettivo e diretto dell'impresa.

L'istante, peraltro, precisava che, in ragione della ritenuta presenza di un valore di avviamento e della natura dell'attività, sorretta dalla pendenza di numerosi e proficui



contratti di fornitura, essa intendeva proporre una proposta di concordato con continuità aziendale ex art. 84 e ss CCII, in forma indiretta, al fine di tutelare l'interesse dei creditori e preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro ed il valore dell'azienda; ciò anche al lume della considerazione che l'attività d'impresa avrebbe concrete possibilità di proseguire utilmente, laddove, per contro, un'interruzione dell'attività, in una prospettiva meramente liquidatoria, comporterebbe la perdita del posto di lavoro di tutti dipendenti attualmente in forza alla Società, drastica riduzione delle prospettive di realizzo dell'azienda con l'ulteriore conseguenza di compromettere anche la soddisfazione dei creditori privilegiati.

All'uopo, la istante rappresentava che il socio di maggioranza AGS S.r.l., società immobiliare patrimonializzata e detenuta al 100% dalla signora Maria Vaccarino, si era impegnata, con comunicazione pec del 15.01.2024 (in atti, cfr. doc. all.), a supportare la procedura con l'immissione di finanza terza nella misura necessaria, fornendo, ove richiesto, idonea garanzia, essendo tra l'altro proprietaria di asset immobiliari tra cui un capannone industriale di consistente valore in Salerno.

La AGS S.r.l., inoltre, aveva provveduto a costituire una Newco, denominata "Z S.r.l.", con sede legale in Torino alla Via Bertola Antonio Giuseppe n. 34 (C.F. 12991760013), di cui detiene una quota pari al 100%, con l'obiettivo di acquisire e valorizzare l'azienda della BAMAR ITALIA S.r.l. immettendo le risorse che si renderanno necessarie per l'investimento; ciò in vista della presentazione da parte della Z S.r.l. di formale offerta per l'acquisizione dell'azienda della BAMAR nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui quest'ultima è sottoposta.

Il buon esito della proposta doveva ritenersi sorretto, secondo le deduzioni della istante, dalle analisi del Vending Magazine (rivista specializzata del settore che elabora le informazioni sulla base dei dati dell'Osservatorio Permanente curato da Eidos Consulting), la cui prima analisi riguardante il mercato del Vending italiano nei primi mesi del 2023 aveva evidenziato un quadro confortante delineando prospettive future in palese crescita.



L'istante allegava, ancora, che, al momento del deposito della domanda, pendevano tre istanze di liquidazione giudiziale nei confronti della Bamar Italia Srl, depositate da Faraudo Elena (poi desistite nel corso della procedura).

Tutto ciò premesso, la istante si riservava di depositare entro il termine stabilito dal Tribunale la domanda e la documentazione di cui all'art. 40 CCII, chiedendo, in ogni caso, considerata la complessità della procedura, di poter fruire del termine di 60 giorni disposto dall'art. 44 CCI, al fine di poter effettuare una valutazione fondata e ragionevole per la redazione del piano e della proposta di concordato preventivo.

L'istante, altresì, chiedeva darsi atto dell'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCII e in particolare che si disponesse e si confermasse nei termini di legge : 1) Il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa della Bamar Italia Srl ; 2) Che le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata; salva ogni altra richiesta protettiva e cautelare da richiedere nei termini di cui all'art. 54 CCII .

Con decreto del 26.01.2024 il Tribunale, in composizione collegiale, disponeva la trattazione unitaria dei ricorsi dei creditori e di quello del debitore e riuniva i fascicoli NRG P.U. 185-1/2023 e 185-2/ 2023; ammetteva alla *procedura concorsuale prenotativa della concessione del termine* regolata dagli art. 40, 44 e 46 CCII di la predetta ricorrente: BAMAR ITALIA SRL (05395740656), concedendole il termine sino al 22.03.24 *entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; nominava come Giudice Delegato la dott.ssa Sara SERRETIELLO; nomina come Commissario Giudiziale il dott. Eduardo Grimaldi; disponeva che il debitore depositasse la prima*



volta entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; ordinava alla cancelleria all'atto del deposito di trasmettere per la pubblicazione entro il giorno successivo al Registro delle Imprese la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; disponeva che il debitore relazionasse - la prima volta entro trenta giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento o nella stessa informativa inerente la gestione finanziaria o in altra da non pubblicare al registro delle imprese – in ordine all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; ordinava al debitore il versamento, entro il termine perentorio di dieci giorni, di € 10.000,00 per le spese della procedura ritenuto l'importo necessario fino alla scadenza del termine; emetteva ogni altra prescrizione necessaria.

Con istanza del 19.02.2024 la Bamar s.r.l., in persona dell'amministratore, depositava istanza ex art. 54 comma 2 e 55 comma 3 CCII, chiedendo che il Tribunale confermasse l'applicazione delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 54 CCII, richieste nella domanda con riserva, stabilendone la durata in mesi quattro e/o nel diverso minor termine ritenuto.

Il Giudice designato, dott.ssa Sara Serretiello, con decreto del 21.02.2024, confermava in favore di BAMAR ITALIA S.r.l., (P.IVA 05395740656) , per la durata di quattro mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, le misure protettive previste dall'art. 54 co.2 CCII primo e secondo periodo, ed in particolare il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e la sospensione delle prescrizioni, la mancata verifica delle scadenze e la non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale. Con nota del 27.02.2024 il commissario giudiziale nominati informava il Tribunale che “la società proponente sta progredendo nella predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo in continuità indiretta ex artt. 84 e segg. CCII e che ha ottemperato agli obblighi informativi imposti dal Decreto ex artt. 40 c. 10 e 44 CCII del 22.01.2024 nei termini ivi indicati”.



Con decreto del 03.05.2024 il Collegio, previo parere favorevole reso dal Curatore, prorogava sino al 3 luglio 2024 il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 co 1 e 2 CCII.

Con decreto del 17.06.2024 il Tribunale, su istanza di Bamar Italia s.r.l., previo parere favorevole del Commissario nominato, confermava e prorogava fino al 25.09.24 in favore di BAMAR ITALIA S.r.l., (P.IVA 05395740656) le misure protettive previste dall'art. 54 co.2 CCII primo e secondo periodo.

In data 04.07.2024 la Bamar Italia s.r.l. depositava il piano concordatario preventivo con continuità aziendale diretta ex art. 84 co. 2 CCII.

In data 10.07.2024 il Commissario giudiziale esprimeva parere favorevole per l'apertura del concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, CCII.

In pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, emetteva decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale diretta, dichiarando aperta la procedura di concordato preventivo della ricorrente; nominando giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Giorgio Jachia; confermando il commissario giudiziale nella persona del dott. Edoardo Grimaldi; stabilendo la data iniziale del voto per il giorno 20 ottobre 2024 e la data finale del 4 novembre 2024 per l'espressione del voto dei creditori, con modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione consistenti nella trasmissione del voto sulla pec della procedura fallimentare; fissando il termine di 20 gg per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori; fissando il termine perentorio di gg 15 per il deposito da parte del debitore sul conto giudiziale della somma di € 40.000,00 pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura da versarsi sul conto corrente della procedura concorsuale; ordinando la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;



ordinando, infine, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII".

Veniva, quindi, su istanza del commissario giudiziale, nominato dal Tribunale c.t.u. per la stima del patrimonio del debitore.

Con relazione del 04.09.2024 il Commissario giudiziale si riservava di esprimere il proprio parere in ordine al piano ed alla proposta di concordato formulata dalla Società entro il termine dell'art. 105, comma 5 e dell'art. 107, comma 3, CCII per tener conto delle modifiche che saranno apportate nel termine dell'art. 105, comma 4, CCII; il dott. Grimaldi, in particolare, sulla base delle informazioni disponibili, riferiva di essere persuaso della preferibilità della proposta concordataria rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale, non solo per la finanza esterna che il socio AGS si è impegnato ad immettere in tempi brevi, ma anche perché alcune delle azioni risarcitorie e recuperatorie esposte nel piano possono essere coltivate dalla società anche nel corso di una procedura di concordato preventivo.

Cionondimeno il Commissario chiedeva che la Società chiarisse alcuni aspetti nel piano di concordato.

In data 01.10.2024 la Bamar Italia s.r.l. depositava l'aggiornato, integrato e modificato piano concordatario preventivo con continuità aziendale diretta art. 84, co. 2 CCII.

In data 29.10.2024 il Tribunale confermava e prorogava fino al 25.01.25 in favore di BAMAR ITALIA S.r.l., (P.IVA 05395740656) le misure protettive previste dall'art. 54 co.2 CCII primo e secondo periodo.

L'08.11.2024 il Commissario giudiziale depositava la relazione sull'esito del voto, relazionando ai sensi dell'art. 110 CCII, in merito ai voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti e inserendo l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; il Commissario, infine, comunicava ai sensi dell'art. 111 CCII il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste; (è stata raggiunta la maggioranza in sole quattro classi).



In data 14.11.2024 Bamar Italia s.r.l. depositava istanza di omologa ai sensi dell'art. 112 CCII anche in combinato disposto con l'art. 88 CCII.

L'istante evidenziava, in primo luogo, che, dal prospetto allegato dall'Ufficio Commissariale emergeva che era stata raggiunta la maggioranza in quattro classi, precisamente le classi 1- creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.1, classe 2 - creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.2, classe 3 - creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.5 e classe 12 – Imprese minori, tal che potevano ritenersi sussistenti i requisiti di legge per l'omologa dell'aggiornato piano di concordato depositato in data 30.09.2024, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 88 e 112 comma 2 CCII, per i seguenti

La Bamar Italia Srl chiedeva, in particolare, che il concordato venisse omologato in forza dell'applicazione del c.d. cram down fiscale (art. 88 CCII comma 2 bis in vigore dal 15.07.2022 – ovvero comma 4 nella versione post correttivo ter in vigore del 28.09.2024), in funzione del raggiungimento delle condizioni previste, per l'omologazione del concordato in continuità aziendale, dall'art. 112 comma 2 CCII.

L'istante evidenziava che, quanto al trattamento dei crediti tributari e previdenziali, la proposta concordataria rispetta quanto previsto dall'art. 88 CCII, perché a tali crediti viene riservata, pacificamente, soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che rispettato è pure l'ulteriore vincolo, nel senso che nella proposta concordataria, i crediti tributari e contributivi chirografari (anche se oggetto di degradazione) sono sempre trattati più vantaggiosamente rispetto agli altri crediti chirografari (5 % in luogo del 3 %). La società, difatti, unitamente al piano di concordato, al fine di definire il debito tributario e previdenziale, ha depositato le proposte di Transazione fiscale e Previdenziale e relativi allegati redatte ai sensi dell'art. 88 CCII (di seguito richiamate).

Quanto alla transazione previdenziale, l'istante osservava che il credito privilegiato previdenziale e assistenziale risulta interamente incapiante e sarà pagato, unitamente al credito chirografario per natura mediante unica rata posticipata (o su richiesta rate



mensili) entro il 31.12.2031, alla percentuale del 5% (euro 20.171). In particolare, all'INPS sarà versato l'importo di euro 19.353,68 e all'INAIL euro 817,27 – (Classe 7,8).

La parte di credito INPS e INAIL incapiante sull'attivo pari ad euro 390.378, è inclusa in classe 7; la parte chirografaria per natura 50% di sanzioni ed interessi pari ad euro 13.041 è inclusa in classe 8.

La proposta sarebbe, dunque, è rispettosa del disposto dell'art. 88 CCII e maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla transazione fiscale, l'istante osservava che la parte di credito fiscale dell'Agenzia delle Entrate, al netto di aggi e interessi di mora e delle compensazioni ex art. 155 CCII, è stata degradata per incapienza sull'attivo in caso di liquidazione giudiziale ed inclusi in classe 9- Transazione fiscale. L'importo di euro 839.759 (rettificato dal Commissario Giudiziale in euro 863.127), come dettagliatamente indicato nella relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, è indicato al netto delle compensazioni dei crediti tributari maturati al 16.1.2024 e dettagliati nell'apposito paragrafo.

Con riguardo alla offerta di euro 41.988 (pari al 5% del debito nominale (incluso sanzioni ed interessi), da pagare mediante unica rata annuale posticipata al 31.12.2031, l'istante osservava che essa proposta è rispettosa del disposto dell'art. 88 CCII ed è senza dubbio maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'istante, quindi, approfondiva la questione di diritto relativa alla possibilità che l'omologazione forzosa della transazione fiscale sia o meno consentita anche nel concordato preventivo in continuità, richiamando, in proposito, orientamenti giurisprudenziali contrastanti (Tribunale di Lucca, con sentenza 18.07.2023 n. 62/2023, pronunciatosi contro la possibilità di applicare il *cram down* fiscale al concordato in continuità; Tribunale di Spoleto, sentenza 29.12.2023 n. 65/2023, favorevole alla applicabilità del *cram down* fiscale anche al concordato in continuità; Tribunale Concorsuale di Napoli, sentenza 126/24 del 24 aprile 2024, che conclude per



la applicabilità della omologazione forzosa della transazione fiscale anche nel concordato preventivo in continuità aziendale (e non solo in quello liquidatorio).

L'istante, ritenuta, dunque, l'applicabilità del cram down fiscale alla ipotesi di concordato in continuità, evidenziava come fossero soddisfatte anche le condizioni di cui all'art. 88 CCII (mancata adesione alla proposta; impatto determinante della mancata adesione ai fini del raggiungimento delle percentuali stabilite dalla legge per l'approvazione del concordato).

Peraltro, nel caso di specie il professionista indipendente, dott. Nicola De Lucia, ha rilevato quanto segue sulla proposta di transazione fiscale e previdenziale: *“A tale proposito, segnalo che, come attestato nella relazione del professionista indipendente dott.ssa Mariateresa Pacelli, il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

L'istante, dunque, affermava che con ragionevole certezza che si può sommessamente affermare, così come attestato dal Dott. Nicola De lucia nella relazione ex art. 87/3 CCII e dalla Dott. Maria Teresa Pacelli nella relazione ex art. 84/5 CCII e dal Commissario Giudiziale Dott. Eduardo Grimaldi nella relazione ex art. 107 CCII, che il trattamento dei creditori pubblici in Transazione Fiscale e previdenziale, non è deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto, infine, alla ulteriore perplessità di realizzo rilevata dall'AdE legata all'interdittiva antimafia che ha colpito Bamar Italia srl, l'istante ha osservato che tale aspetto non incide nella comparazione tra ipotesi concordataria ed ipotesi liquidatoria ai fini dell'applicazione del cram down, secondo cui unico parametro è la non deteriorità del trattamento dei creditori pubblici in Transazione fiscale e previdenziale.

In ogni caso, l'istante evidenziava di avere correttamente rappresentato nel piano di concordato che esiste un'alea insita del piano industriale per la presenza, allo stato, di tale misura, ma il detto piano industriale, come già rilevato anche dal Commissario



Giudiziale (da ultimo nella relazione ex art. 107 CCII conclusa con parere favorevole per l'approvazione della proposta di concordato stante l'evidente favor rispetto all'alternativa liquidatoria), prevede una graduale sostituzione di clientela pubblica con quella privata, in quanto maggiormente redditizia.

Inoltre, l'istante chiariva di avere, una volta ottenuta l'ammissione alla procedura di concordato, già richiesto la "riedizione" della misura interdittiva applicata, ai sensi dell'art. 91, 21 comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 per il suo reinserimento nella *white list* per la partecipazione alle gare pubbliche.

Richiesta di riedizione circostanziata, giacché, come già esposto in piano, allo stato Bamar Italia Srl non ha più alle sue dipendenze Gaetano Martino e l'ex amministratrice Martino Laura, figlia del sig. Gaetano, si è dimessa, sostituita dall'attuale amministratore sig. Biagio Riccio.

L'istante evidenziava che le sorelle Silvia e Laura Martino (figlie di Gaetano Martino) sono socie, per il tramite della Virgilio Immobiliare Srl, del socio di minoranza (25%) della Bamar Italia ma non hanno alcun ruolo operativo, allo stato, nella concordante; evidenziava anche che Esposito Alessandro e Grimaldi Benito non sono alle dipendenze della società.

Ritenuta, dunque, dall'istante, sia l'applicabilità del *cram down* fiscale e previdenziale all'istituto del concordato in continuità aziendale sia la ricorrenza in concreto nel caso di specie delle condizioni di legge per l'operatività del meccanismo in questione, sussistendo i requisiti per l'omologa del concordato previsti ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII (lett. a-b-c-d) l'istante chiedeva che la procedura di concordato in questione fosse omologata, eventualmente anche in ragione di quanto previsto dall'art. 112 comma 2 lett. d) seconda parte CCII (secondo cui "*... oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente*").



Tutto ciò premesso, Bamar IUtalia s.r.l. così concludeva: “che il Tribunale voglia, per i su esposti motivi, disporre l’omologa della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale depositata, aggiornata ed integrata in data 30.09.2024, contenente l’esposizione del piano e della proposta, quest’ultima come riportata nel paragrafo 6 e qui da ritenersi integralmente trascritta e riportata”.

L’08.11.2024 il C.G. comunicava, ai sensi dell’art. 111 CCII, il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste nell’ambito delle votazioni dei creditori.

Con decreto del 18.11.2024 il Tribunale in composizione collegiale fissava al 17.12.2024 l’udienza per l’eventuale omologazione c.d. forzosa, previo cram down, della proposta.

Con deposito di nota del 28.11.2024 il Commissario giudiziale, dott. Eduardo Grimaldi, si esprimeva nei seguenti termini rispetto alla omologa del concordato: “Le elaborazioni sopra riportate consentono al sottoscritto di confermare le conclusioni cui era pervenuto con la relazione definitiva ex art. 107 CCII, che per opportunità di lettura si riportano di seguito. *“Sulla base delle informazioni disponibili e della documentazione analizzata, il sottoscritto è convinto che la proposta concordataria sia da preferire rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale, non solo per la finanza esterna che il socio AGS si è impegnato ad immettere in tempi brevi, ma anche perché alcune delle azioni risarcitorie e recuperatorie esposte nel piano possono essere coltivate dalla società anche nel corso della presente procedura di concordato preventivo. Il piano e la proposta di concordato in continuità diretta formulata dalla Società appaiono fattibili sia da un punto di vista economico che giuridico. La Società ha rispettato quanto previsto dagli artt. 39, 40, 44, 46, 47, 84, 85, 86, 87, 88 e 109 CCII. La proposta appare rituale ed il piano non è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali. Il contenuto del piano rispetta il disposto dell’art. 87 CCII ed il professionista indipendente ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano concordatario e che il piano è atto a superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità*



economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

In particolare, il piano prevede: □ una percentuale di soddisfacimento di tutti i creditori, eccezion fatta per i postergati, in misura superiore a zero. Non trattandosi di un piano liquidatorio la normativa vigente non prevede una percentuale minima di soddisfacimento. Per ciascun creditore appare sussistere un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che consiste nel pagamento di almeno parte del proprio credito;

□ il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la tutela dell'interesse dei creditori e nella misura possibile dei posti di lavoro; □ i creditori muniti di privilegio (non ve ne sono muniti di pegno o ipoteca) sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato dalla dott.ssa Mariateresa Pacelli. Correttamente, il piano prevede che la quota residua del credito sia trattata come credito chirografario;

□ nel rispetto del principio della cd absolute priority rule, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre la parte eccedente, nel rispetto del principio della cd relative priority rule, è distribuita tra i creditori in modo almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; □ la suddivisione dei creditori in classi, che è obbligatoria sia per la tipologia di concordato proposto sia perché non viene previsto l'integrale pagamento per i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali, è conforme alla normativa vigente ed il trattamento stabilito per ciascuna classe non ha l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione; □ una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio capienti (non ve ne sono muniti di pegno o ipoteca) nel rispetto degli artt. 86 e 109 CCII con attribuzione del diritto di voto; □ il trattamento dei crediti tributari e



contributivi in ossequio a quanto previsto dall'art. 88 CCII, con proposta del pagamento parziale e dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. La professionista indipendente ha attestato che il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; □ per i crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Per quelli aventi natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento previsto nel piano non è differenziato rispetto a quello degli altri crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; □ il trattamento previsto per i crediti tributari e previdenziali è maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidazione giudiziale ed il loro trattamento non è deteriore.

Lo scrivente Commissario ritiene opportuno anche evidenziare le criticità del piano e della proposta presentata ai creditori sociali.

Le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori sociali sono principalmente costituite da:

- finanza esterna per Euro 800.000,00 che AGS si è impegnata a versare;*
- incasso del credito di Euro 165.620,00 vantato nei confronti di AGS;*
- flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa per Euro 805.754,00.*

Tali risorse pari a complessivi Euro 1.771.374,00 costituiscono circa il 86,00% dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori sociali.



AGS ha fornito un'adeguata garanzia per dimostrare la serietà e la volontà di adempiere all'impegno assunto, ma è altrettanto vero che, in caso di mancato versamento nei termini previsti, un'eventuale liquidazione dell'immobile su cui è stato impresso il vincolo di destinazione difficilmente avverrebbe in tempi brevi.

Il piano industriale presentato dalla Società è basato su stime prudenziali e su ipotesi realistiche, anche in esito allo stress test indicato dall'attestatore, anche se la durata di circa 7 anni, rispetto ai canonici 5, appare eccessiva.

Ciononostante va fatto rilevare che considerate le esigue percentuali di soddisfacimento offerte a determinate categorie di creditori, un'eventuale scostamento dei flussi attesi nel piano industriale in misura superiore rispetto alle prudenziali percentuali di abbattimento indicate renderebbe il piano di concordato non fattibile. Anche l'eventuale mancata revoca dell'interdittiva antimafia potrebbe influire negativamente sui fatturati attesi dalla Società, che si vedrebbe in tal caso impossibilitata a contrarre con la Pubblica amministrazione, sebbene il piano industriale preveda una graduale sostituzione di clientela pubblica con quella privata, in quanto maggiormente redditizia.”.

A seguito della notificazione dell'avviso ai creditori dell'istanza di omologa ai sensi dell'art.112 CCII - ns prot.382627 del 2.12.2024, inviata con pec il giorno 29.11.2024, del piano di concordato in continuità aziendale dalla Società Bamar Italia srl , in data 06.12.2024 si costituiva nel procedimento l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Salerno, nonché l'Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II di Napoli (c.f. 06909360635), in persona del legale rapp.n.te in carica, rappresentate e difese, ex art. 43 R.D. 1611/1933, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno. Con la memoria di costituzione, i due creditori costituiti osservavano che non sussisterebbero le condizioni per l'omologa tramite il sistema della ristrutturazione trasversale, cd *cross class cram down*, laddove il ricorrente rappresenta che, in via forzosa, con tale procedimento si può ottenere la maggioranza delle classi n. 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 12, dunque sette sulle tredici classi complessive indicate in piano (vd Foglio 5 del Decreto 18/11/2024).



Secondo il ricorso, le classi 1 - 2 e 3 hanno espresso voto favorevole accettando la dilazione proposta nel piano di concordato e precisamente:

classe 1 – entro 6 mesi dall’omologa (ex art. 2751 bis n.1 cc -dipendenti);

classe 2 – entro il 31.12.2026 (ex art. 2751 bis n.2,5 cc – professionisti, artigiani – 1° quota); classe 3 – entro il 31.12.2027(ex art. 2751 bis n.2,5 cc -professionisti artigiani -2° quota).

Le tre classi dianzi elencate sono denominate quali Privilegiati capienti con valore della liquidazione all’interno del Piano, ossia in caso di liquidazione giudiziale, sarebbero interamente soddisfatte sull’attivo societario. All’interno del piano concordatario sono presenti, inoltre, anche gli interessi di dilazione, per ognuna delle tre classi, calcolate in ragione del probabile tempo che dovrà intercorrere tra la data di omologa e il pagamento stesso.

Il trattamento deteriore consisterebbe, secondo il debitore nell’istanza *de qua*1, nella dilazione del pagamento a carico dei creditori inseriti in queste classi. Tra le condizioni previste dall’art. 112 comma 2, CCII lett. d), è previsto che: *la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.*

In sostanza, l'autorità giudiziaria può omologare la proposta concordataria se, oltre alla realizzazione delle ipotesi previste dalle lettere a) b) c) dell’art. 112 c.2, si realizzi anche quella prevista dalla lettera d) in una delle due ipotesi alternative: - Prima ipotesi: *la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione (prima parte);* - Seconda ipotesi: *la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (seconda parte).*



Secondo la difesa erariale nessuna delle due condizioni si è verificata nel caso di specie per i seguenti motivi: a. la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi (voto favorevole di tre classi su 13, nessuna delle quali formata da creditori “svantaggiati” destinatari di una qualche soddisfazione sul valore eccedente la liquidazione, a causa della capienza al 100% sull’attivo e al pagamento degli interessi di dilazione). b. Neppure la seconda condizione della lettera d) può ritenersi realizzata in quanto, come si evince dal Decreto del Tribunale di Salerno del 18/11/2024 a pagg 1 e 2 “RAGIONI DELLA DECISIONE” n. (4), nessuna delle quattro classi che hanno votato a favore può definirsi svantaggiata. Tale criterio si radica su una interpretazione conforme al diritto comunitario. È necessario, quindi, che la proposta sia stata approvata da almeno una classe di creditori (privilegiati) che nel concordato venga trattata in maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale (occorre, pertanto, quale requisito minimo, quello della approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori privilegiati, classe cd maltrattata, nella proposta concordataria) .

Nella presente fattispecie, le classi favorevoli (privilegiate) 1, 2 e 3 non possono essere considerate “maltrattate”, in quanto, *in primis*, le tre classi sono definite nel piano *Privilegiate capienti sul valore della liquidazione* (e quindi non rientrano nell’eventuale distribuzione del valore eccedente la liquidazione) ma, di fatto, la dilazione proposta, non rappresenta un pregiudizio *ex se* (o un “maltrattamento”). Inoltre, non si può non evidenziare che il piano preveda anche il pagamento degli interessi di dilazione quale pieno ristoro dal presunto pregiudizio stesso.

Pertanto, si ritiene che le classi 1, 2 e 3 non siano classi interessate dal conteggio ai fini della maggioranza (art.112 c. 2 lett. d) prima parte) e non sia applicabile nemmeno l’art. 112 comma 2 lett. d) seconda parte. Con riferimento al merito, si richiamano in toto le motivazioni del voto espresso in data 31.10.2024 - ns prot. 345706 (all.4)

Con riguardo alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, la difesa erariale evidenziava che l’offerta di euro 41.988,00 (pari al 5% del totale debito), quantitativamente superiore all’ipotizzata alternativa pari a zero, non rappresenta



elemento dirimente, in quanto è un importo molto contenuto sia in valore assoluto che in percentuale ed è offerto con una dilazione temporale importante (mediante unica rata al settimo anno successivo all'omologa, ossia entro fine anno 2031).

In particolare, emergerebbe una fattibilità incerta del piano a causa di:

- Dubbi importanti sulla capacità finanziaria della controllante Ags srl;
- Presenza interdittiva antimafia in capo alla ricorrente;
- Garanzia immobiliare liquidabile in tempi non brevi

In merito all'apporto della finanza esterna da parte della AGS Srl (prevista dal piano per un importo totale pari ad € 800.000,00), come rappresentato anche dal Commissario Giudiziale nella sua relazione, non sarebbe stata fornita evidenza della capacità finanziaria di quest'ultima società.

Sul punto, infatti, è stato rilevato anche dallo stesso CG che, per la tipologia di piano proposta, non esistono iniziative che la ricorrente (o la società controllante AGS srl) potrebbe adottare nel caso in cui si manifestassero scostamenti significativi dagli obiettivi pianificati, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. i) CCII.

Secondo la difesa erariale, poi, la presenza dell'interdittiva antimafia sarebbe un elemento non trascurabile non solo per la valutazione della condotta del debitore, ma anche per le ripercussioni che la stessa potrà avere sulla fattibilità del piano, in quanto la sua

permanenza potrebbe influire negativamente sui flussi attesi dalla continuità, a causa, quantomeno, dell'impossibilità della ricorrente a contrarre con la P.A.

Inoltre, nell'ipotesi di inadempimento nell'apporto della finanza esterna, la vendita dell'immobile offerto in garanzia non potrebbe assicurare i flussi finanziari nei tempi previsti nel piano.

La difesa erariale, quindi, si opponeva all'omologa del piano.

In data 13.12.2024 il Commissario giudiziale esprimeva parere favorevole alla omologazione del concordato preventivo proposto dalla Bamar Italia S.r.l., in quanto compatibile con le ipotesi, realistiche e ragionevolmente conseguibili, del pagamento dei creditori nelle misure e nei tempi indicati.



In data 17.12.2024 provvedeva a costituirsi nel procedimento l'Agencia del demanio, in persona del legale rapp.n.te p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, rappresentando che tra le somme oggetto della procedura odierna, figurano le indennità dovute dalla soc. Bamar Italia per l'occupazione senza titolo, tramite installazione di distributori automatici, di spazi all'interno di immobili in uso governativo situati a Potenza nel Palazzo degli Uffici Governativi ubicati in Corso XVIII Agosto, facenti parte della consistenza di cui alla scheda PZD0035 del patrimonio indisponibile dello Stato.

La difesa dell'Agencia del Demanio concludeva come segue: “Rilevata *la irritualità della notifica dell'avverso atto introduttivo, ex artt. 144 c.p.c., commi 1 e 2*, rimettere in termini l'amministrazione per proporre opposizione alla domanda di omologa forzosa avanzata 2. Nel merito, rigetti la domanda, in quanto pregiudizievole per il credito erariale vantato, in ragione delle circostanze sopra rappresentate”.

Con memoria difensiva del 17.12.2024, la istante Bamar Italia s.r.l. ribadiva le proprie conclusioni come segue: “affinché il Tribunale Concorsuale di Salerno voglia, per i su esposti motivi: - disporre l'omologa della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale depositata, aggiornata ed integrata in data 30.09.2024, contenente l'esposizione del piano e della proposta, quest'ultima come riportata ivi nel paragrafo 6 e qui da ritenersi integralmente trascritta e riportata;

- rigettare, per i su esposti motivi, le opposizioni proposte dall'Agencia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno e dall'A.U.O. Federico II di Napoli, con vittoria delle spese e del compenso di lite con attribuzione ai difensori costituiti”.

All'udienza del 17.12.2024 il procuratore dello Stato, comparso per Agencia delle Entrate e Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli, si riportava alla memoria ed alla dispiegata opposizione, chiedendone l'accoglimento, anche alla luce delle criticità evidenziate dal Commissario giudiziale.



La difesa di Bamar s.r.l. si riportava alla memoria già versata in atti telematicamente, chiedendo il rigetto delle opposizioni e l'accoglimento della domanda di omologa del concordato preventivo.

L'avv. Iacobelli, in considerazione del disservizio telematico e della impossibilità di versare nel fascicolo telematico la prova delle notifiche al ceto creditorio come da provvedimento del Tribunale, produceva prova cartacea delle notifiche e chiede di essere autorizzato al deposito di *pen drive* contenente i file informatici afferenti al procedimento notificatorio in sostituzione del deposito telematico, attesa la voluminosità della documentazione informatica afferente il procedimento notificatorio.

Il Commissario giudiziale si riportava al parere motivato ex art. 48 c.c.i.i.

Il procuratore dello Stato, considerata l'impossibilità di visionare la memoria versata in atti dalla Bamar e non ancora acquisita al fascicolo telematico in ragione dei disservizi informatici in corso e considerata la mole della memoria e la opportunità di un suo esame congruo, chiedeva rinvio dell'udienza nello stato.

Commissario giudiziale si rimette alle valutazioni del Tribunale, che rinviava l'udienza al 07.01.25, autorizzando l'avv. Iacobelli al deposito di quanto menzionato in verbale e disponendone l'acquisizione agli atti del fascicolo; alla predetta udienza il giudice delegato si riservava di riferire al tribunale in composizione collegiale, cui rimetteva la decisione del procedimento.

Va, in primo luogo, disattesa l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. articolata dalla difesa dell'Agenzia del Demanio nella memoria di costituzione nel procedimento, in ragione della pretesa irrivalenza della comunicazione della data di udienza prevista per il giorno 17.12.2024 in violazione dell'art. 144 c.p.c. .

Va evidenziato, in primo luogo, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'istituto della rimessione in termini, previsto dall' art. 153, comma 2, c.p.c , come novellato dalla l. n. 69 del 2009 , richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata



determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (cfr. Cassazione civile , sez. III , 07/07/2023 , n. 19384).

Nel caso di specie, l'istante non deduce che l'irrituale comunicazione della data di udienza abbia precluso alla stessa la tempestiva costituzione nel procedimento, essendosi la stessa limitata a dolersi della mancata osservanza delle forme di cui all'art. 144 c.p.c.

D'altro canto, non va sottaciuto in proposito che la nullità della notifica per violazione dell'art. 144 c.p.c. è ritenuta dalla Suprema Corte sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, la quale, come nel caso in esame, comprova il raggiungimento dello scopo (Cassazione civile , sez. VI , 24/06/2020 , n. 12410).

Né la difesa dell'Agenzia del Demanio si è limitata alla mera eccezione di nullità della notifica dell'avviso ai creditori, spingendosi, al contrario, a dedurre nel merito della istanza di omologa del piano di concordato, apparendo, dunque, pienamente edotta del tenore dell'istanza di omologa.

Ciò premesso, mette conto evidenziare, in punto di diritto, che il Tribunale ritiene di aderire alla tesi favorevole alla applicabilità dell'istituto della omologa forzata previo cram down anche alla ipotesi del concordato preventivo in continuità.

Come noto, l'art. 88 del Codice della crisi stabilisce che il tribunale dispone la omologazione forzata della transazione fiscale (e contributiva) quando, oltre a essere il soddisfacimento offerto al Fisco e agli enti di previdenza conveniente o non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l'adesione di tali creditori è determinante "ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1".

Dubbi sono sorti in dottrina in ordine alla possibilità di applicare tale ultima disposizione non solo al concordato liquidatorio, ma anche nel concordato in continuità aziendale.

A ben vedere, l'art. 112, comma 2, lett. d), del Codice consente al tribunale di omologare il concordato in continuità anche in caso di dissenso da parte di una o più classi, in deroga alla regola generale sancita dal comma 1, lett. f) del medesimo art.



112, secondo cui il tribunale omologa tale tipo di concordato solo se tutte le classi hanno votato favorevolmente.

Il problema, naturalmente, si pone con particolare evidenza nel caso in cui l'adesione dell'Amministrazione finanziaria sia decisiva rispetto alla realizzazione del presupposto di cui alla prima parte della lett. d) del citato comma 2, cioè ai fini dell'approvazione del concordato da parte della maggioranza delle classi, ove questa possa essere raggiunta solo grazie al *cram down* fiscale e senza di essa la ristrutturazione trasversale non possa avere luogo.

Secondo autorevole dottrina, per vero, laddove si escludesse l'applicabilità della omologa forzata previo *cram down* anche alla ipotesi del concordato in continuità, si indebolirebbe la tutela garantita al debitore dal legislatore nei confronti di un ipotetico rigetto non giustificato della proposta di transazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate; e ciò anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il perseguimento dell'interesse concorsuale alla omologazione del concordato è prevalente su quello fiscale.

Non può ritenersi che costituisca argomento di effettivo rilievo quello secondo cui osterebbe alla applicazione della omologa forzata previo *cram down* al concordato in continuità il riferimento contenuto all'art. art. 88 CCII all'art. 109 CCII; invero, tale riferimento va inteso nel senso che esso richiede semplicemente che ai fini dell'omologazione sarebbe stata necessaria la contemporanea sussistenza dei presupposti previsti tanto dal comma 2 *bis* dell'art. 88 quanto dal citato comma 2 dell'art. 112-

Neppure appare dirimente l'argomento secondo cui osterebbe alla applicazione della omologa forzata previo *cram down* nel concordato in continuità la considerazione per cui il *cram down* è stato pensato per un contesto in cui operi il solo principio della priorità assoluta, posto che l'omologa forzata previo *cram down* richiede, piuttosto, un trattamento dei crediti fiscali più vantaggioso di quello destinato ai crediti privilegiati di grado inferiore e a quelli chirografari, ma al tempo stesso migliore rispetto al



soddisfacimento che tali crediti avrebbero ricevuto mediante l'alternativa liquidazione da quantificare senza i flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività.

A ben vedere, ciò che risulta dirimente che è tali creditori ricevano, a seguito dell'adozione della RPR e dell'omologazione forzosa, un soddisfacimento più conveniente della liquidazione giudiziale e migliore di quello attribuito ai creditori di rango inferiore.

Anche l'argomento di carattere sistematico milita in favore della applicabilità della omologa forzosa previo cram down anche al concordato in continuità; invero, l'art. 88 CCII nella nuova versione delineata dall'art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024 (applicabile alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore ha previsto in via ordinaria la possibilità (cfr. comma 4) che l'omologa abbia luogo anche nel concordato in continuità ed in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

Nel caso in esame, risultando la proposta transazione fiscale e previdenziale risalenti al 03.07.2024, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 88 CCII nella formulazione attuale.

Orbene, l'art. 88 CCII co. 2 bis disponeva, nella formulazione ante d.lgs. 136 del 2024, che il "Tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, co. 1, e, anche, sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria".

La difesa dell'agenzia delle entrate osservava che la soddisfazione irrisoria del creditore Erario non è un elemento non rilevante solo perché è numericamente superiore all'alternativa liquidatoria (calcolata dall'attestatore), posto che la soddisfazione del creditore pubblico andrebbe elevata, erga omnes, ad un rango di categoria superiore che, in determinate circostanze, sfugge al mero confronto



numerico, in quanto il diritto del creditore pubblico non può subire una evidente compressione, tale da rendere lo stesso soddisfacimento, minimo e quasi nullo.

La difesa erariale, inoltre, avanzava dubbi sulla fattibilità del piano, a causa di: - dubbi sulla capacità finanziaria della controllante Ags srl; presenza di interdittiva antimafia in capo alla ricorrente; garanzia immobiliare liquidabile in tempi non brevi.

Quanto all'apporto della finanza esterna da parte della AGS Srl (prevista dal piano per un importo totale pari ad € 800.000,00), come rappresentato anche dal Commissario Giudiziale nella sua relazione, non sarebbe stata fornita evidenza della capacità finanziaria di quest'ultima società. Sul punto, in effetti, anche lo stesso CG ha riconosciuto che, per la tipologia di piano proposta, non esistono iniziative che la ricorrente (o la società controllante AGS srl) potrebbe adottare nel caso in cui si manifestassero scostamenti significativi dagli obiettivi pianificati, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. i) CCII.

All'uopo, la difesa erariale ha enfatizzato le perdite di esercizio e la perdita del patrimonio netto (successivamente ricostituito) della AGS s.r.l.

La difesa erariale ha ancora obiettato la insussistenza delle condizioni di opportunità per la omologa, in ragione della presenza di interdittive antimafia, la quale precluderà la conclusione di contratti con la p.a. e la aggiudica di gare pubbliche.

Inoltre, secondo la difesa erariale, nell'ipotesi di inadempimento nell'apporto della finanza esterna, la vendita dell'immobile offerto in garanzia non potrebbe assicurare i flussi finanziari nei tempi previsti nel piano.

Il Tribunale deve osservare che, in primo luogo, la valutazione a compiersi in vista della omologabilità del concordato, non può che attenersi strettamente al disposto normativo.

Avendo il Tribunale già vagliato con il decreto di apertura del concordato preventivo ex art. 47 CCII la ritualità della proposta, non apparendo il piano depositato prima facie inidoneo manifestamente alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei



valori aziendali, pertiene alla valutazione della presente sede la valutazione la verifica della regolarità della procedura, la verifica della corretta formazione delle classi e della parità di trattamento infraclasse, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Inoltre, vertendosi in una ipotesi di concordato in continuità aziendale in cui una o più classi sono dissenzienti, il tribunale è chiamato, ai fini dell'omologa, a verificare che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, co. 7; che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito; che il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il ricorrere di tutti i requisiti appare suffragato dalle conclusioni della relazione del professionista indipendente e del parere del commissario giudiziale.

Il C.G. ha evidenziato, nel proprio parere, che il valore della liquidazione, pari ad Euro 1.256.102,00, sarà distribuito secondo le legittime cause di prelazione (*absolute priority rule*); □ il valore eccedente la liquidazione, pari ad Euro 3.542,00, prodotto dal *surplus* dell'attivo disponibile rispetto al valore attribuito ai valori dell'attivo in caso di liquidazione giudiziale, può essere distribuito secondo la graduazione attenuata propria della c.d. *relative priority rule*, ma, di fatto, viene assegnato integralmente (per la parte che residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura) ai soli creditori privilegiati capienti ex art. 84, comma 5, CCII, giusta la previsione dell'art. 84, comma 6, CCII;

□ per la nuova finanza, pari ad Euro 800.000,00, pur potendo essere ripartita ai creditori liberamente, il piano prevede un riparto nel rispetto dell'art. 88,



comma 1, CCII; - che il passivo stimato da ristrutturare ammonta a complessivi Euro 8.429.107,00, comprensivi di Euro 321.966,00 per fondo rischi, Euro 100.431,00 per spese di giustizia, Euro 290.600,00 per spese di assistenza ed Euro 45.550,00 per interessi per la moratoria dei privilegiati;

- che il piano prevede la suddivisione dei creditori in 13 classi, oltre ai creditori postergati che non saranno soddisfatti, con percentuali di soddisfacimento variabili pari al:

100,00% per le classi da n. 1 a n. 5;

5,00% per le classi da n. 6 a n. 10;

3,00% per la classe n. 11;

4,00% per le classi n. 12 e n. 13;

- che la durata del piano è preventivata fino al 31.12.2031 ovvero in oltre 6 anni (considerato che presumibilmente l'eventuale omologazione dovrebbe avvenire entro il primo semestre 2025) decorrenti dalla data dell'omologa e prevede nelle intenzioni della Società l'attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale e di efficientamento dei servizi e dei flussi di cassa che, unitamente all'apporto di finanza terza, consentiranno il pagamento dei creditori secondo le modalità proposte nel piano;

- che la relazione del professionista indipendente ha attestato il soddisfacimento dei creditori privilegiati incapienti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti su cui insistono le cause di prelazione e che il trattamento stabilito per ciascuna classe creditoria non ha avuto l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII; - che il professionista indipendente ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 1, CCII, in riferimento ai crediti tributari o contributivi assistiti da privilegio, che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie indicati nella proposta di concordato non sono inferiori rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza



obbligatorie e che in riferimento ai crediti tributari o contributivi aventi natura chirografaria, che il trattamento non è

differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari e che, ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII, il loro trattamento non è deteriore rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale;

- che la relazione del professionista indipendente ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la capacità del piano di superare l'insolvenza del debitore, di garantire la sostenibilità economica dell'impresa e di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII.

Quanto alla transazione fiscale, in particolare, il CG osserva:

TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE

Per definire il debito tributario e previdenziale la Società ha presentato con il piano di concordato le proposte di Transazione fiscale e Previdenziale, in ossequio al trattamento dei crediti tributari e contributivi previsto dall'art. 88 CCII.

Transazione previdenziale

La complessiva situazione debitoria della Società nei confronti degli Istituti di previdenza ed Assistenza alla data del 31.07.2024 risulta stimata in complessivi Euro 515.785,00, di cui Euro 493.831,00 verso l'INPS, Euro 16.345,00 verso l'INAIL ed Euro 5.608,00 di competenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il credito complessivo è in misura:

- prededucibile quanto ad Euro 106.758,00;
- privilegiata quanto ad Euro 390.378,00;
- chirografaria quanto ad Euro 13.041,00.

I crediti contributivi vantati dall'INPS e dall'INAIL in misura pari ad Euro 390.378,00 sono appostati in Classe 7, in quanto assistiti da privilegio, ed in Classe 8 per l'importo di Euro 13.041,00, per la quota chirografaria per natura, costituita dal 50% di sanzioni ed interessi.



Il credito privilegiato previdenziale e assistenziale risulta interamente incapiante in caso di liquidazione giudiziale.

Il piano ne prevede il pagamento, unitamente al credito chirografario per natura, mediante unica rata posticipata (o su richiesta con rate mensili) entro il 31.12.2031, nella percentuale del 5,00% (Euro 20.171,00). In particolare, si prevede che il credito INPS sia soddisfatto per l'importo di Euro 19.354,00 ed il credito INAIL per l'importo di Euro 817,00.

Il piano prevede, altresì, l'integrale pagamento dei crediti prededucibili (INPS e INAIL) maturati fino alla data del 31.07.2024 quantificati in Euro 106.758,00. In definitiva, all'Inps è offerto il pagamento in misura pari a complessivi Euro 126.112,00 su un complessivo debito di Euro 493.831,00, corrispondente al 25,54% del debito nominale complessivo (comprensivo di sorta capitale sanzioni e interessi), mentre all'Inail è offerto il pagamento in misura pari a complessivi Euro 817,00 su un complessivo debito di Euro 16.345,00, corrispondente al 5,00% del debito nominale complessivo (comprensivo di sorta capitale sanzioni e interessi). La proposta è rispettosa del disposto dell'art. 88 CCII e la Società ritiene che sia senza dubbio maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che in tale ipotesi i crediti previdenziali rimarrebbero integralmente insoddisfatti per insussistenza dell'attivo.

Transazione fiscale:

La complessiva situazione debitoria della Società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate alla data del 31.07.2024 risulta stimata in complessivi Euro 1.039.206,00.10 10 Tale importo non tiene conto dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi Euro 12.965,00, di cui Euro 7.357,00 riferito a crediti tributari ed Euro 5.608,00 per crediti previdenziali.

La Società propone la compensazione ex art. 155 CCII dei crediti dalla stessa vantati e maturati alla data del 16.01.2024 per complessivi Euro 107.160,0011. Pertanto, il credito tributario netto da ristrutturare è quantificato in Euro 939.403,00.

Il credito complessivo è in misura:



- prededucibile quanto ad Euro 92.287,00;
- privilegiata quanto ad Euro 839.759,00.

Il credito privilegiato dell' Agenzia delle Entrate in misura pari ad Euro 839.759,00, al netto di aggi e interessi di mora e delle compensazioni ex art. 155 CCII, è stato appostato in Classe 9 e risulta interamente incapiente in caso di liquidazione giudiziale. Il piano ne prevede il pagamento mediante unica rata posticipata entro il 31.12.2031, nella percentuale del 5,00% (Euro 41.988,00).

Il piano prevede, altresì, l' integrale pagamento dei crediti prededucibili maturati fino alla data del 31.07.2024 quantificati in Euro 92.287,00.

In definitiva, all' Agenzia delle Entrate è offerto il pagamento in misura pari a complessivi Euro 134.275,00 su un complessivo debito di Euro 939.403,00, corrispondente al 23,24% del debito nominale complessivo.12

Secondo il commissario giudiziale, la proposta è rispettosa del disposto dell' art. 88 CCII e senza dubbio maggiormente conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria, considerato che in tale ipotesi i crediti tributari rimarrebbero integralmente insoddisfatti per insussistenza dell' attivo.

Vanno, però, esaminate le criticità evidenziate dal CG, ad onta del parere favorevole espresso: ovvero la eccessiva durata del piano; il rischio che l' AGS (finanziatore esterno) non sia adempiente e difficoltà di liquidazione dell' immobile su cui è stato impresso il vincolo di destinazione difficilmente avverrebbe in tempi brevi., che avrebbe tempi dilatati; il rischio di non fattibilità del piano se non siano rispettate le previsioni di realizzo dei flussi del piano industriale; il rischio di mancata revoca dell' interdittiva antimafia.

A fronte di tali criticità, tutte superate dal C.G. nel proprio parere, il tribunale non può che osservare che le stesse restano confinate al piano dell' insopprimibile alea che connota qualunque proposta di piano concordatario, alea in relazione alle cui variabili il Tribunale non è chiamato ad effettuare valutazioni predittive, dovendo lo stesso



limitarsi alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la omologabilità, secondo le indicazioni della norma.

Sul punto, giova rammentare che, secondo l'insegnamento della S.C., costituisce ius receptum, in tema di concordato preventivo, il principio secondo cui il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura. Infatti, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n.17273).

Per vero, in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti (cfr. Cassazione civile , sez. I , 12/07/2023 , n. 19914).

Quanto al particolare rischio di mancata sospensione della interdittiva, va evidenziato che la Bamar ha attivamente posto in essere le azioni necessarie ad estromettere dalla compagine i soggetti collegati alla vicenda che aveva portato alla emissione della interdittiva.

Va, peraltro, osservato, in proposito, che le pur condivisibili osservazioni della difesa erariale, le quali si appuntano sulla non necessaria sufficienza di una soddisfazione ancorché irrisoria del creditore erariale purché superiore al soddisfacimento rinveniente dalla ipotesi di liquidazione, ai fini della omologazione, non considerano che, in primo luogo, è la norma a non consentire che la irrisorietà della soddisfazione possa incidere sulla valutazione di maggiore convenienza rispetto ad un valore pari allo zero; dall'altro, non considera che alla liquidazione giudiziale conseguirebbero,



comunque, costi sociali connessi alla cessazione dell'attività ed alla regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato.

Certamente condivisibili sono le preoccupazioni della difesa erariale, la quale riecheggia le preoccupazioni della dottrina, a mente delle quali il favor per la continuità manca di penalizzare la mancata emersione tempestiva della crisi e la intempestività dell'accesso al concordato, consentendo alle imprese di giovare dell'effetto combinato del meccanismo del degrado del credito privilegiato a chirografo per "incapienza" e dell'assenza di una percentuale minima di soddisfazione dei crediti chirografari; ciò anche con rischio di distorsione del mercato, sul quale hanno continuato ad operare i competitors che non hanno accumulato debitoria erariale.

Cionondimeno, in presenza di convenienza della proposta e di sua non deteriorità rispetto all'alternativa liquidatoria, non vi sarebbero margini per astenersi dall'omologare il piano forzatamente.

Va, ora, esaminato l'argomento della difesa erariale, secondo cui il piano non sarebbe omologabile per difetto del requisito di cui all'art. 112 lett. D) (nella formulazione *ratione temporis* applicabile): non sarebbe, infatti, comprovato, né ricavabile dalla relazione del professionista e del commissario, che almeno una delle classi creditorie che hanno approvato la proposta (tre su tredici) appartenga ad una categoria cd. svantaggiata ovvero non sarebbe provato che la proposta sia stata approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La relazione del Commissario si limita a dare atto del fatto che (pag. 8 del parere del Commissario del 02.12.24) *"nel rispetto del principio della cd absolute priority rule, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre la parte eccedente, nel rispetto del principio della cd relative priority rule, è distribuita tra i creditori in modo almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore"*.



Secondo la difesa erariale, “a. la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi (voto favorevole di tre classi su 13, nessuna delle quali formata da creditori “svantaggiati” destinatari di una qualche soddisfazione sul valore eccedente la liquidazione, a causa della capienza al 100% sull’attivo e al pagamento degli interessi di dilazione). b. Neppure la seconda condizione della lettera d) può ritenersi realizzata in quanto, (..) nessuna delle quattro classi che hanno votato a favore può definirsi svantaggiata. Tale criterio si radica su una interpretazione conforme al diritto comunitario. È necessario, quindi, che la proposta sia stata approvata da almeno una classe di creditori (privilegiati) che nel concordato venga trattata in maniera deteriore rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale (occorre, pertanto, quale requisito minimo, quello della approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori privilegiati, classe cd maltrattata, nella proposta concordataria).

Nella presente fattispecie, le classi favorevoli (privilegiate) 1, 2 e 3 non possono essere considerate “maltrattate”, in quanto, *in primis*, le tre classi sono definite nel piano *Privilegiate capienti sul valore della liquidazione* (e quindi non rientrano nell’eventuale distribuzione del valore eccedente la liquidazione) ma, di fatto, la dilazione proposta, non rappresenta un pregiudizio *ex se* (o un “maltrattamento”).
(..)Pertanto, si ritiene che le classi 1, 2 e 3 non siano classi interessate dal conteggio ai fini della maggioranza (art.112 c. 2 lett. d) prima parte) e non sia applicabile nemmeno l’art. 112 comma 2 lett. d) seconda parte.”.

In tal senso è, ad es. Trib. Roma del 10.07.2024, secondo cui “sempre alla luce del tenore letterale dell’art. 112 comma d), non potrà tuttavia mai assumere rilievo ai fini dell’approvazione del concordato: i) l’approvazione della classe interamente soddisfatta con il solo valore di liquidazione (e che nulla in aggiunta, quindi, è destinate a ricevere in caso di distribuzione dell’eccedenza, sia che si applichi la regola della RPR che dell’APR) e ciò in quanto la norma richiede che la classe conosca, con l’applicazione dell’APR per tutto l’attivo, una - anche parziale -soddisfazione "anche sul valore eccedente quello di liquidazione". Del resto, i creditori destinati ad essere interamente soddisfatti già sul valore di liquidazione (per i quali è quindi irrilevante secondo quale



regola venga distribuita l'eccedenza generata dalla continuità) possono ritenersi indifferenti rispetto ai criteri di distribuzione dell'eccedenza e questo spiega la ratio della impossibilità di prendere in considerazione il loro voto favorevole al concordato". L'argomento, tuttavia, non persuade.

Nel caso in esame, su tredici classi solo quattro hanno votato in favore della proposta di concordato: tre di queste, però, (la 1, 2 e 3) sono indubitabilmente classi non maltrattate, in quanto soddisfatte al 100% già sul solo valore di liquidazione, e dunque composte da creditori che non vengono soddisfatti neppure in parte sull'eccedenza.

Inoltre, la classe numero 12, pure favorevole alla proposta di concordato, esprime il voto di una classe da ritenersi neutrale rispetto al concordato, perché – anche nel caso della applicazione dell'ordine delle cause di prelazione – non sarebbe soddisfatta sul valore eccedente il valore di liquidazione come resterebbe insoddisfatta in ipotesi di liquidazione giudiziale (come chiaramente emerge dall'esame della tabella comparativa a pag. 20-21 della relazione del professionista indipendente ex art. 87, co. 3 CCII).

In mancanza di approvazione a maggioranza, dunque, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 112, co. 2 lett. D), deve trovare applicazione l'art. 88 CCII.

A mente dell'art. 88, co. 4 CCII (che, nella novellata formulazione espressamente ricomprende l'ipotesi del concordato in continuità – ipotesi, comunque, regolata in via implicita dall'art. 88 CCII nella formulazione anteriormente vigente), "Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la



stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.

Si ricade, dunque, nella ipotesi di cui al primo periodo dell'art. 88, co. 4 CCII, posto che, nella sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 112, co. 2 CCII, già verificata, è indubitabile che la proposta di soddisfacimento della amministrazione finanziaria è, comunque, non deteriore rispetto alla “alternativa pari a zero” che conseguirebbe alla ipotesi liquidatoria.

Il Tribunale, dunque, è tenuto a ricorrere al cram down, ed alla omologazione forzata, alla luce del fatto che, convertendo in positivo il voto negativo delle quattro classi di creditori erariali, si raggiunge la maggioranza di 8 classi su tredici, assumendo, in tal modo, il voto dell'amministrazione, valore dirimente per il raggiungimento della maggioranza.

Mette conto evidenziare, *ad abundantiam*, che non rileva, nel caso di specie, il disposto del successivo capoverso dell'art. 88, co. 4, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di una adesione espressa dei creditori pubblici, perché essa è richiesta per il caso in cui (ex art. 112, lett. D) parte seconda) non si raggiunga comunque, neppure con il cram down del voto negativo del creditore pubblico, la maggioranza delle classi; nel caso in esame, infatti, l'accesso al cram down ex art. 88, co. 4 CCII passa attraverso il rilievo del mancato raggiungimento della maggioranza da parte dei creditori di cui almeno uno munito di prelazione (come nel caso di specie, essendo le tre classi 1,2,3, munite di prelazione), maggioranza rispetto alla quale il voto (convertito) del creditore pubblico diviene determinante.

Le spese di lite, alla luce della particolare complessità della vicenda e, soprattutto, delle oscillazioni della giurisprudenza in materia, nonché delle modifiche legislative recenti che l'hanno interessata, esse vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Il tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati di cui all'epigrafe, *contrariis reiectis*, così provvede:



- 1) Omologa il concordato preventivo proposto da **BAMAR ITALIA Srl**, P.IVA 05395740656, con sede legale in Salerno (SA) alla Via Tiberio Claudio Felice n. 46, in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. Biagio Riccio;
- 2) Nomina giudice delegato la dr.ssa Giuseppina Valiante;
- 3) Conferma il dott. Eduardo Grimaldi quale Commissario Giudiziale;
- 4) Dispone quanto segue:
 - La società invierà al C.G. una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di esecuzione del concordato;
 - Più in generale l'esecuzione del concordato avverrà sotto il controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
 - Il C.G. predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c.9 CCII e, al ricevimento del visto del G.D., ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;
 - Il C.G. informerà il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCII di eventuali inadempimenti degli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui agli artt. 119, 120 CCII;
 - Il ricavato delle attività di esecuzione dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;
 - I piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal G.D. previa verifica e parere favorevole del C.G. che provvederà ad eseguire pagamenti dal conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;



- Le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate dal G.D. previo parere favorevole del C.G. ;
 - Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal G.D. previo parere favorevole del C.G.;
 - Eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del g.d.;
 - Resta riservato al G. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
 - Ordina la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 CCII;
- 5) MANDA alla cancelleria di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alla Società proponente, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché alla trasmissione ex art. 45 e 48 CCII:
- Salerno, 15.03.2025

Il Presidente estensore
Dr.ssa Giuseppina Valiante

